

XI. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 FEBBRAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

Punto 36) - (Rinvio a giudizio - Ordinanza) *Esame - Approvazione.*

Punto 35) - (Impugnazione - Contraddittorio) *Esame - Approvazione.*

Punto 25-bis) - (Azione penale popolare) *Esame - Non accolto.*

Punto 25-ter) - (Reato - Contestazione - Elementi obbligatori) *Esame - Non accolto.*

Punto 44) - (Personalità imputato - Giudizio) *Esame - Approvazione.*

Punto 44-bis) - (Capacità intellettuale - Imputato - Testimoni - Parti offese - Perizie) *Esame - Non accolto.*

Punto 27-bis) - (Periti - Ruolo organico) *Esame - Ritirato.*

Punto 28) - (Giudice istruttore - Coercizione personale - Misure - Graduazione - Impugnazione) *Esame - Approvazione.*

Punto 28-bis) - (Domicilio coatto - Divieto) *Esame - Non accolto.*

Punto 29) - (Giudice dibattimento - Coercizione personale - Poteri) *Esame - Approvazione.*

PRESIDENTE 565, 566, 567, 571, 575, 577, 579
582, 584, 586, 597, 599, 601

BOZZI 596, 597, 600

CATALDO 576, 589

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 567,
569, 570, 574, 577, 585, 599, 600

DE POLI	571, 583
FORTUNA, <i>Relatore</i>	570
GRANZOTTO	567, 575, 588, 591, 600, 601
GUIDI	566, 569, 570, 571, 572, 574, 578, 579 580, 581, 582, 595, 597, 598, 599
MUSOTTO	567, 568, 569, 578, 582, 583, 591, 598
PENNACCHINI	565, 574, 580, 581, 593
RIZ	590
SABADINI	575, 583
VALIANTE, <i>Relatore</i>	567, 568, 569, 570, 571, 573, 574, 576 584, 591, 597, 598, 599, 600, 601

La seduta comincia alle 17,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, desidero osservare che alle 16,30, al momento di iniziare la seduta, ne abbiamo appreso il rinvio alle 17,30, per impegni da parte di alcuni colleghi. Desidero farle presente, onorevole Presidente, che apprezzo la sua decisione, che dimostra certamente sensibilità nei confronti di impegni di partito di alcuni componenti la Commissione. Vorrei soltanto augurarmi — siccome martedì scorso, in situazione analoga, una riunione molto importante cui eravamo invitati è andata deserta, stante il nostro impegno qui in Commissione — che in analoghe occasioni un uguale provvedimento possa essere da lei disposto in favore di chi abbia necessità di assentarsi dalla Commissione. Faccio osservare che questa riunione pomeridiana della nostra Commissione era stata fissata sin dal 6 febbraio, dunque la convocazione alle 16,30 era tutt'altro che improvvisa od estemporanea.

Le ripeto, onorevole Presidente, che non ho nulla da eccepire per quanto riguarda la sua decisione; desidero darle atto della sensibilità dimostrata e sono certo che in analoghe circostanze ella vorrà palesare identica comprensione.

PRESIDENTE. Questa mattina, privatamente, avevo risposto in senso contrario ad una richiesta di rinvio di questa seduta, proprio perché la nostra riunione era stata da tempo fissata e perché, nella scala dei valori parlamentari, ritengo prevalenti le necessità prima dell'Assemblea, poi delle Commissioni, indi dei gruppi parlamentari. È sopravvenuto un ulteriore motivo che mi ha spinto a concedere il rinvio, cioè mi è stato precisato che il gruppo comunista si doveva accordare sul problema delle pensioni, argomento di cui si discuterà in Aula ed ho considerato che si trattava di una riunione impegnativa per un gruppo parlamentare.

GUIDI. Desidero, anch'io, fare alcune considerazioni circa il carattere dei nostri lavori. Innanzi tutto rispondo al deputato Pennacchini che prendiamo atto di questo atteggiamento della Presidenza e che ci dichiariamo disposti a riconoscere le esigenze obiettive degli altri gruppi. Non riteniamo di rallentare, con le riunioni di gruppo, i lavori del Parlamento, ma di accelerarli. Abbiamo tutt'altro che una visione burocratica di queste cose. Il lavoro dei gruppi parlamentari, lungi dall'essere di ostacolo, determina il buon andamento e la chiarezza del dibattito. Il Presidente ha già ricordato come la nostra riunione pomeridiana di gruppo concernente l'argomento delle pensioni, fosse strettamente connessa con il dibattito che si affronterà in Assemblea.

Vorrei a questo punto, onorevole Presidente, ricordarle che noi concluderemo una prima parte della discussione con il Ministro in merito alle dichiarazioni del Governo sui problemi della giustizia. Comprendo che una settimana possa essere trascorsa, ma gradiremmo che non ne passassero altre prima di poter riprendere quel discorso.

PRESIDENTE. Nella prossima settimana dovremo concludere l'esame del disegno di legge sulla delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale. Pregherò, comunque, il Ministro di grazia e giustizia di fissare, per l'inizio della settimana successiva, una seduta per concludere la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Torniamo al disegno di legge. Do lettura del punto 36) del testo del Governo:

« previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa ».

Da parte dei deputati Granzotto e Cacciatore è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 36) con il seguente:

« previsione, al termine dell'istruttoria supplementare, della prosecuzione dell'udienza preliminare con gli stessi obblighi e poteri del giudice istruttore di cui al punto 25) ».

Da parte del deputato Cavaliere è stato presentato il seguente emendamento:

Al punto 36) sostituire le parole: « mediante ordinanza » con: « mediante semplice richiesta » e alla fine sopprimere le parole: « per qualsiasi causa ».

Constatata l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento.

GRANZOTTO. Annuncio il ritiro del mio emendamento.

MUSOTTO. Perché porre, nel testo governativo, l'espressione « per qualsiasi causa »? Dal momento che sono state abolite le formule assolutorie presento emendamento formale:

Al punto 36) sopprimere le parole:
« per qualsiasi causa ».

VALIANTE, *Relatore*. Nessuna difficoltà ad accogliere tale suggerimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Musotto:

Al punto 36) sopprimere le parole:
« per qualsiasi causa ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Essendo stato in tal modo accolto l'emendamento Musotto le parole « per qualsiasi causa » sono soppresse.

Do lettura del punto 36 che a seguito dell'emendamento testé approvato rimane così formulato:

« previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al punto 35) del testo governativo:

« impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile ».

Da parte del relatore Valiante è stato proposto il seguente emendamento:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale in camera di consiglio ».

I deputati Pellegrino, Guidi ed altri hanno presentato l'emendamento che segue:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« previsione che in caso di impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento ».

VALIANTE, *Relatore*. Abbiamo già precisato, nel punto 7-*quinquies*, che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel processo civile. Ora dobbiamo stabilire l'impugnabilità della sentenza istruttoria e indicare l'organo al quale si deve ricorrere.

Come è noto, nell'attuale ordinamento questa sentenza va impugnata davanti alla sezione istruttoria, che è competente anche per le impugnazioni dei provvedimenti istruttori concernenti la libertà personale. Nella nuova impostazione del processo, il ricorso avverso i provvedimenti di coercizione personale dovrebbe essere deciso dal tribunale o in camera di consiglio o in seduta pubblica. Pertanto, la sezione istruttoria rimarrà estranea ai problemi della libertà. Conviene conservarla soltanto per la decisione dell'appello avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento ?

Nella passata legislatura, il compianto collega Galdo suggerì di impugnare la sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al giudice competente per il dibattimento. A me pare che quest'ultima soluzione farebbe soltanto l'interesse del pubblico ministero e non certo un grande regalo all'imputato.

Dal momento che già il tribunale — come sopra ricordato — dovrebbe discutere il ricorso in materia di misure di coercizione personale, penso che dinanzi allo stesso, in camera di consiglio, possa essere impugnata la sentenza istruttoria di proscioglimento.

MUSOTTO. Certo che la sezione istruttoria avrebbe costituito la sede naturale ...

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che eliminando la sezione istruttoria, non si distrugga un organo di grande vantaggio per l'imputato ...

MUSOTTO. Nella fattispecie era utile.

VALIANTE, *Relatore*. In caso di proscioglimento per un reato di competenza della corte d'assise, è sempre il tribunale, in camera di consiglio, che si pronuncerebbe sull'eventuale ricorso avverso la sentenza istruttoria.

In ogni caso, chi fa l'istruttoria non deve fare il dibattimento.

GUIDI. Il collega Pellegrino, nel suo emendamento, parla di una rimessione immediata al giudice del dibattimento. Il relatore Valiante vedrebbe in questa soluzione un accoglimento della istanza del pubblico ministero, il quale, immediatamente otterrebbe la celebrazione del dibattimento. Ritengo, peraltro che, tutto sommato, questo sistema possa risolversi non in un danno ma in un vantaggio per l'imputato. La pubblicità, lungi dall'essere un elemento negativo, è sempre un elemento positivo.

Altri colleghi hanno eccepito: ma il giudice sarà, così, sempre lo stesso. È vero ma vi saranno le garanzie tipiche del dibattimento.

MUSOTTO. Il giudice, pronunciando il rinvio, manifesta determinati orientamenti.

GUIDI. Torno a ripetere che, nel caso in argomento, avere immediatamente il dibattimento costituisce una maggiore garanzia per l'imputato. Per non dire poi che, se il tribunale dovesse decidere in camera di consiglio, sorgerebbero i problemi che tutti conosciamo.

Il collega Valiante torna a vedere nella segretezza del rito una delle garanzie dell'imputato ...

VALIANTE, *Relatore*. Lei fa il provocatore, onorevole Guidi! Vuol farmi dire cose che non penso. Io preferire la segretezza del rito! ... Ma andiamo, sono storielle da far ridere! ...

GUIDI. Tutto il tema della discussione, anche stamane, verteva su questo punto, e mi era parso di capire che lei giudicasse un vantaggio per l'imputato il fatto che, in definitiva, il procedimento restasse nelle mani di un giudice, in camera di consiglio, senza contraddittorio. Vede, io sono convinto che la pubblicità rappresenti sempre una garanzia per l'imputato.

VALIANTE, *Relatore*. Insisto sul mio emendamento e mi domando quale grosso favore si ritiene di fare all'imputato, prosciolto dal giudice istruttore, rinviandolo a dibattimento ...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È già stato stabilito il principio che la sentenza istruttoria di proscioglimento non faccia stato nel processo civile. Si vuole, a questo punto, indicare con esattezza il giudice competente a decidere sull'impugnazione avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento. A me pare che una certa ampiezza di poteri vada concessa al legislatore de-

legato. Perché si deve, in questa sede, stabilire quale è l'organo competente a decidere ?

VALIANTE, *Relatore*. Se la Commissione è d'accordo, non insisto su questo punto. Pertanto mantengo solo la prima parte dell'emendamento:

« impugnabilità della sentenza istruttoria ».

FORTUNA, *Relatore*. A me non pare che si tratti di un tema che possa risolvere direttamente il legislatore delegato. Quale altra soluzione potrebbe essere adottata, in ordine alla impugnazione di cui si discute, oltre al tribunale in camera di consiglio ? ...

VALIANTE, *Relatore*. Il ricorso alla sezione istruttoria ! Ritengo, peraltro, che il mantenere questa sezione soltanto per l'impugnazione di cui si discute, costituisca un inutile appesantimento.

La sezione istruttoria è sempre meno favorevole all'imputato di quanto non lo sia il giudice istruttore o il tribunale. Per me è una enormità pensare al tribunale in seduta pubblica perché, in tal caso, l'imputato già prosciolto dovrebbe sottostare a ciò che in realtà vuole il pubblico ministero: il rinvio a giudizio.

Non rimane che l'alternativa del tribunale in camera di consiglio. Naturalmente, nelle due fasi: rinvio a giudizio e decisione del merito, la composizione del tribunale dovrebbe essere diversa, come d'altra parte diverso dovrà essere il giudice nelle due fasi nei processi di pretura, secondo quanto abbiamo già stabilito. La soluzione del tribunale in camera di consiglio, a mio avviso, sarebbe una garanzia sufficiente e toglierebbe ogni preoccupazione.

GUIDI. Si potrebbe prevedere, nel caso in cui si accolga la tesi del tribunale in camera di consiglio, la presenza delle parti.

VALIANTE, *Relatore*. Questo, secondo me, è ovvio, in quanto rientra in un principio generale che abbiamo già consacrato. Non ho, quindi, alcuna difficoltà ad aggiungere esplicitamente, se lo si ritiene necessario, che le parti devono essere presenti anche in camera di consiglio. Per quanto riguarda la composizione del tribunale, è una regola generale che essa debba cambiare rispetto a quella del dibattimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra inconcepibile che lo stesso giudice sia chiamato a pronun-

ciarsi prima sul rinvio a giudizio e poi, eventualmente, sul merito, anche se in pratica le persone che compongono la corte saranno diverse.

GUIDI. È chiaro che in questo caso verrebbe a configurarsi una situazione del tutto nuova: si tratterebbe di un tribunale in camera di consiglio che attribuisce a se stesso il dibattimento.

DE POLI. Questo è un punto molto delicato e, forse, sarebbe opportuno accantonarlo per rivederlo con maggior calma.

VALIANTE, *Relatore*. Propongo che questo punto sia così formulato:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio ».

In tal modo lasciamo tutto il resto alle decisioni del legislatore delegato.

PRESIDENTE. Chiedo ai deputati Pellegrino ed altri se mantengono, dopo la lettura che ci ha dato il relatore Valiante dell'ultima formulazione del suo emendamento, il loro emendamento:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« previsione che in caso di impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento ».

GUIDI. Anche a nome degli altri firmatari annuncio che non insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Valiante nella formulazione definitiva proposta:

Sostituire il punto 35) con il seguente:

« impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 35) rimane fissato nella formulazione ora approvata.

Do, ora, lettura del nuovo punto 25-bis) proposto dai deputati Guidi, Cataldo ed altri:

Dopo il punto 25) aggiungere il seguente 25-bis):

« previsione della facoltà del cittadino di esercitare l'azione penale per ogni delitto perseguibile d'ufficio in difetto di attività dello ufficio del pubblico ministero, dando notizie del reato all'autorità giudiziaria e richiedendo, eventualmente, al giudice istruttore o al pretore, indagini preliminari limitatamente all'imputazione;

necessità che all'esercizio dell'azione popolare siano garantite le condizioni per una fondata contestazione del reato e sia prevista la surroga del pubblico ministero negli atti di ufficio di sua competenza;

a chi abbia promosso azione popolare debbono essere assicurate la partecipazione all'istruttoria, la comunicazione e la conoscenza degli atti per la eventuale impugnativa, la possibilità dell'esercizio della accusa al dibattimento;

qualora, a seguito dell'esercizio dell'azione popolare, l'ufficio del pubblico ministero ritenga di non potersi estraniare, dovrà essere prevista la congiunta partecipazione del cittadino che abbia promosso la azione penale e del pubblico ministero;

previsione di esclusione della capacità di esercizio dell'azione penale popolare limitatamente ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

salvo casi di calunnia o di simulazione di reato, dovranno essere previste adeguate sanzioni penali e civili in caso di temerarietà nello esercizio dell'azione penale popolare ».

GUIDI. Intendiamo, con questo nuovo punto, porre sul tappeto il problema della garanzia circa l'effettivo esercizio dell'azione penale.

Questo è un problema che fino ad oggi è rimasto del tutto scoperto, anche perché né la dottrina né la giurisprudenza hanno offerto sinora delle soluzioni. Secondo alcuni, nei confronti del pubblico ministero che non abbia esercitato l'azione penale, tutto sarebbe rimesso alla possibilità di una denuncia penale per omissione di atti di ufficio o per altro reato specifico ancora da configurarsi.

Questa potrebbe essere una soluzione accettabile ma, tuttavia, sono molti coloro che non considerano sufficiente una simile garanzia. Dal punto di vista teorico, infatti, essa può apparire congeniale all'attuale sistema giuridico ma, in pratica, è facile comprendere quanto difficile sarebbe attuare questa forma di garanzia.

Quindi proponiamo un'altra soluzione, su cui prego tutti i colleghi di riflettere seriamente. È una soluzione sempre sostenuta dal pensiero democratico, fin dai primi anni del secolo, sulla spinta dell'esigenza di una garanzia dell'esercizio dell'azione penale, che superi l'attuale principio per cui è solo il pubblico ministero ad esercitarla essendone l'unico detentore, dando quindi al cittadino la possibilità di esercitare anch'esso l'azione penale. Prevediamo anche garanzie, perché

al cittadino che ha promossa l'azione penale sia garantito l'uso degli strumenti più adeguati al fine di impedire che vi sia un'azione temeraria, perché anche di questo ci facciamo carico, prevedendo eventuali sanzioni in questo senso.

Non c'è dubbio che configurare l'esercizio dell'azione penale popolare significa introdurre un elemento di stimolo dato il suo carattere di attività integrativa nel caso di omissione di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Crediamo che questa sia una forma attiva di partecipazione del cittadino alla amministrazione della giustizia ma, in fondo, pone anche altre questioni di ordine più generale. L'articolo 102 della Costituzione parla di partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia ma, indubbiamente, questa norma non è stata intesa dal legislatore: basti pensare cos'è la partecipazione popolare nell'attuale giudizio in corte d'assise. Credo che questo sia un problema di grande interesse, perché è una chiara espressione di democrazia. Oggi il pubblico ministero pur avendo il dovere di promuovere l'azione penale non è soggetto ad alcun controllo, a meno che non ci si riferisca ai controlli in via gerarchica, per cui una simile garanzia dev'essere introdotta nel nuovo processo penale. Noi sappiamo, se ci volgiamo al passato, che l'esclusiva dell'iniziativa dell'azione penale è una delle caratteristiche di determinati regimi, di determinati ordinamenti.

Non vi è dubbio che è assolutamente importante prevedere un sistema di controllo dell'esercizio dell'azione penale. L'emendamento da noi proposto rappresenta una delle soluzioni avanzate dal pensiero democratico, sostenuta da tutta una serie di scrittori, e si ricollega ad una grande tradizione democratica italiana. Ricordiamo la famosa lettera del Carrara sul pubblico ministero, che definiva questo funzionario della giustizia uomo dalle cento braccia sottratto ad ogni controllo; questo organo napoleonico che resta arbitro di un'azione penale così incidente nella amministrazione della giustizia.

Ecco il grave problema che resta aperto se noi non vi provvediamo. Su questo sostanziale aspetto dell'amministrazione della giustizia penale intendiamo richiamare la vostra attenzione, aperti anche a soluzioni che possano completare, correggere, la formula da noi proposta, ma non possiamo lasciare aperta questa voragine, ove annega il principio democratico del doveroso controllo cui va sottoposto l'esercizio dell'azione penale.

VALIANTE, *Relatore*. È molto interessante il problema dell'azione penale popolare ma, com'è prospettato nel nuovo punto proposto dai deputati Guidi ed altri, appare anche molto pericoloso.

L'azione penale popolare è una cosa altamente delicata nel meccanismo della giustizia e richiede il conforto e l'appoggio di garanzie del tutto particolari, per cui non è certamente sufficiente precluderne l'esercizio al delinquente abituale o professionale, così come è detto nell'emendamento. Qui non siamo di fronte al caso di una semplice denuncia che ogni cittadino può avanzare al pubblico ministero. Si tratta di esercitare, con gli stessi poteri del pubblico ministero, un'attività di promozione dell'azione penale, cioè di persecuzione giudiziaria, che non può evidentemente essere affidata al primo venuto, magari ad uno che nulla ha da perdere. È ingenuo prevedere, salvo i casi di calunnia o di simulazione di reato, adeguate sanzioni penali e civili nella supposizione che tali provvedimenti siano di remora all'azione penale temeraria. Non nascondiamoci i casi di gente che non ha niente da perdere, di gente malata di mente, di esaltati, di mitomani ...

PENNACCHINI. Vi può essere il caso di persone animate da spirito di vendetta.

VALIANTE, *Relatore*. Pur essendo sensibile all'iniziativa, non posso accettare così, *tout court*, e tanto meno sulla base di questo emendamento, l'introduzione nel sistema processuale del principio dell'azione penale popolare.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'approvazione del nuovo punto 25-bis). È vero che è innovativo, ma mi chiedo se sia conforme alla Costituzione, ove è scritto che il titolare dell'azione penale è il pubblico ministero.

GUIDI. È scritto che « esercita » l'azione penale, non che ne è il titolare; è una cosa diversa !

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esercitare l'azione penale equivale ad essere titolare. Chi è, allora, onorevole Guidi, il titolare dell'azione penale ?

GUIDI. La Costituzione afferma anche che il cittadino partecipa all'amministrazione della giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa è un'altra cosa. Ritengo che il nuovo punto sia contrario alla

lettera ed allo spirito della Costituzione. D'altra parte il pubblico ministero è obbligato a chiedere l'archiviazione degli atti, quando non esercita l'azione penale. Quindi vi è un bivio: o il pubblico ministero richiede il decreto di archiviazione al giudice istruttore, oppure esercita l'azione penale sino al deferimento dell'imputato al dibattimento o al giudice istruttore. In tutti i casi quindi vi è sempre un giudice che decide e del reato e, correlativamente, sull'attività del pubblico ministero. Quindi, non è vero che l'attività del pubblico ministero sia senza controllo. Il caso del pubblico ministero che non archivia la denuncia nè esercita l'azione penale rientra nei casi di omissione di atti d'ufficio e fa parte della patologia non dell'amministrazione della giustizia.

SABADINI. Il sottosegretario ha messo in evidenza come l'attività del pubblico ministero sia sempre controllata dal giudice. È un dato obiettivo, però — ed ecco l'interrogativo che intendo porre — cosa accade quando il pubblico ministero omette di fare certe cose? Diceva giustamente il collega Guidi che, se esiste in teoria la possibilità di ricorrere alla denuncia per omissione di atti d'ufficio, in pratica un pubblico ministero sarà sempre assolto in ordine al dolo. Non si potrà mai provare che si è trattato di un'omissione dolosa. Ed a farne le spese sarà la giustizia, la tutela e la garanzia del cittadino.

A me pare che, con le precise garanzie in esso previste e con eventuali altre che potremmo studiare, il nuovo punto potrebbe essere accettato.

GRANZOTTO. Sono convinto che vi sia la possibilità concreta, in relazione all'articolo 112 della Costituzione, che fa obbligo al pubblico ministero di esercitare l'azione penale, di agire nei suoi confronti in caso di inattività o di omissione.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto 25-bis) proposto dai deputati Guidi, Cataldo ed altri:

Dopo il punto 25) aggiungere il seguente 25-bis):

« previsione della facoltà del cittadino di esercitare l'azione penale per ogni delitto perseguibile d'ufficio in difetto di attività dello ufficio del pubblico ministero, dando notizie del reato all'autorità giudiziaria e richiedendo, eventualmente, al giudice istruttore o al pretore indagini preliminari limitatamente all'imputazione;

necessità che all'esercizio dell'azione popolare siano garantite le condizioni per una fondata contestazione del reato e sia prevista la surroga del pubblico ministero negli atti d'ufficio di sua competenza;

a chi abbia promosso azione popolare debbono essere assicurate la partecipazione all'istruttoria, la comunicazione e la conoscenza degli atti per la eventuale impugnativa, la possibilità dell'esercizio dell'accusa al dibattimento;

qualora, a seguito dell'esercizio dell'azione popolare, l'ufficio del pubblico ministero ritenga di non potersi estraniare, dovrà essere prevista la congiunta partecipazione del cittadino che abbia promosso la azione penale e del pubblico ministero;

previsione di esclusione della capacità di esercizio dell'azione penale popolare limitatamente ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

salvo casi di calunnia o di simulazione di reato, dovranno essere previste adeguate sanzioni penali e civili in caso di temerarietà nello esercizio dell'azione penale popolare ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Da parte dei deputati Cataldo, Guidi ed altri è stato presentato il seguente nuovo punto *25-ter*):

Dopo il punto 25-bis) aggiungere il seguente 25-ter):

« previsione che nell'atto di contestazione del reato oltre alle generalità dell'imputato, della parte offesa, del titolo e delle circostanze del reato, siano indicate le prove su cui si fonda l'imputazione ».

CATALDO. Nel proporre questo nuovo punto siamo partiti dalla seguente considerazione elementare: porre la difesa sullo stesso piano dell'accusa. Se non si provvederà in questo senso, ed a tutti i livelli, verrà minacciato il diritto dell'imputato ad avere la migliore difesa possibile.

Già nell'attuale codice, all'articolo 367, è stabilito che al momento dell'interrogatorio dell'imputato debbono essergli portati a conoscenza gli elementi di prova e, per quanto possibile, addirittura le fonti di prova. Noi abbiamo, peraltro, nella riforma che stiamo varando, previsto un altro principio, relativo addirittura alla contestazione del capo di imputazione. Riteniamo che sia giusto, arrivati a questo punto, porre le precisazioni che suggeriamo con il nostro nuovo punto proposto.

VALIANTE, *Relatore*. Se non equivoco, la previsione cui si riferisce il nuovo punto *25-ter*), dovrebbe riferirsi all'avviso di procedimento (« previsione che nell'atto di contestazione del reato ... »). Prego, allora, i colleghi di considerare che non sarebbe possibile, nell'atto con cui il pubblico ministero comunica all'interessato, ormai imputato,

che è iniziata un'azione penale nei suoi confronti, per determinati reati, illustrare allo stesso le prove su cui si fonda l'imputazione. Tutto ciò potrà esser fatto successivamente, dal giudice istruttore, in sede di interrogatorio dell'imputato. È impossibile che a questo possa provvedere il pubblico ministero nell'avviso di procedimento.

A mio giudizio, la previsione avanzata con questo nuovo punto non può trovare pratica applicazione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
Concordo con le considerazioni svolte dal relatore Valiante in quanto soltanto il giudice istruttore può indicare le prove all'imputato. Oltre tutto il principio proposto dai deputati Guidi e Cataldo anche se fosse approvato e concretamente applicato comporterebbe un inutile appesantimento procedurale.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto 25-ter):

Dopo il punto 25-bis) aggiungere il seguente 25-ter):

« previsione che nell'atto di contestazione del reato oltre alle generalità dell'imputato, della parte offesa, del titolo e delle circostanze del reato, siano indicate le prove su cui si fonda l'imputazione ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Da parte del relatore Valiante è stato presentato il seguente nuovo punto 27-bis):

Dopo il punto 27) aggiungere il seguente 27-bis):

« istituzione di un ruolo organico di periti medico-legali e di periti-contabili, che svolgano la loro attività professionale esclusivamente per conto dell'autorità giudiziaria. Possibilità di ricorrere ad altri idonei specialisti anche in aggiunta ai periti di ruolo o per materie diverse ».

Questo argomento si ricollega con il criterio contenuto nel punto 44) del disegno di legge di cui do lettura:

« effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire in ogni stato e grado del giudizio elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

Sempre su questo tema della personalità dell'imputato e dei controlli peritali vi è il nuovo punto 44-bis) proposto dai deputati Pellegrino, Cataldo, Guidi ed altri. Ne do lettura:

Dopo il punto 44) aggiungere il seguente 44-bis):

« estensione del potere di disporre perizia nei casi in cui risulti opportuno avvalersi ai fini processuali del contributo della scienza e della tecnica;

ammissibilità di perizie dirette a stabilire le capacità percettive ed intellettive dei testimoni, dell'imputato e delle parti offese ».

Prego i colleghi di trattare contestualmente questi tre punti.

GUIDI. Riteniamo che tutta la normativa concernente la perizia vada rivista. Il nostro codice è abbastanza avaro al riguardo. Il processo penale, quale noi lo pensiamo, si gioverà largamente dei contributi delle scienze, delle nuove tecniche e così via e indubbiamente prevederà, in taluni casi, l'assoluta necessità di avvalersi dei periti.

Abbiamo tutta una serie di problemi, di grande rilevanza, che, al riguardo, si pongono. Per esempio: la questione dell'indagine psicologica deve ben essere affrontata. Ignoriamo tutto su questo grosso capitolo.

Non arrivo alla narcoanalisi nell'attuale struttura del processo. È strumento che presenta notevoli pericoli. Basti pensare all'esperienza americana ed a quella inglese.

Quindi comprendo come un simile tipo di soluzione sarebbe estremamente pericoloso. Non c'è dubbio che questo è uno dei punti cruciali del nuovo processo penale che non è stato ancora completamente risolto. Bisogna affrontare il problema dell'indagine psicologica e verificare le nostre opinioni su questo argomento.

MUSOTTO. Non mi pare che questa sia la sede per affermare l'esigenza della perizia psicologica. Il problema va posto e risolto sul terreno del diritto sostanziale.

GUIDI. Forse l'onorevole Musotto, quando avrà sentita la nostra illustrazione, si convincerà che siamo in pieno tema di carattere processuale. Per essere precisi, intendiamo modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale che, al primo comma, pone la questione della « necessità » della perizia. Riteniamo che, anche nel caso in cui la necessità non sia rigorosamente dimostrabile, ma il giudice lo ritenga opportuno, si possa ricorrere al perito.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi, lei si riferisce al codice, mentre il nostro esame va posto sul nuovo punto proposto dal relatore Valiante e su quello da lei presentato, oltre a quello relativo alla valutazione della personalità dell'imputato proposto dal Governo.

GUIDI. È vero ma, indubbiamente, con il criterio direttivo proposto dal Governo ci si riferisce alla personalità dell'imputato, mentre ora, pongo un problema di dimensioni più generali. Se i colleghi mi consentono nel criterio contenuto nel punto 44) troviamo alcuni accenni che, però, non chiariscono la questione della perizia psicologica. Infatti, quando si parla di « elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto », non si intende necessariamente parlare di una vera e propria indagine psicologica. Quindi questo è il primo punto da precisare.

Poi c'è una seconda questione di carattere più generale. Riteniamo che in una serie di casi sia opportuno, anche se non strettamente indispensabile, procedere ad una preventiva valutazione dell'imputato, perché non sempre risulta immediatamente evidente la necessità di ricorrere a determinate perizie.

Quindi ci sembra valido dettare una specifica direttiva per cui il giudice del dibattimento, di fronte a determinate condizioni di opportunità, non possa rifiutarsi di considerare la personalità dell'imputato. Mi riferisco a quello che è un elemento discriminante tra la necessità rigorosa, che non sempre è chiara e identificabile, e l'opportunità di ricorrere al contributo di un tecnico. Con il testo da noi proposto si renderebbe più frequente il ricorso al contributo scientifico nell'esercizio dell'attività penale.

PRESIDENTE. Mi permetta di precisarle che il problema, per quanto riguarda l'imputato, è superato, in quanto, rispetto al vecchio codice, la parola « necessità » non esiste nel testo del punto 44) che è così formulato:

« effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire in ogni stadio e grado del giudizio elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

In tal modo il problema della perizia mi sembra chiarito. Il conflitto, invece, sorge a proposito di quella parte del suo nuovo punto 44-*bis*) che si riferisce ai testimoni ed alle parti offese: ed è questa parte che la pregherei di illustrare.

GUIDI. D'accordo. Tutti sappiamo come oggi avvenga un interrogatorio: il teste si presenta, viene fatto parlare e, poi, si vaglia ciò che ha detto, senza la minima valutazione di ordine psicologico sulla personalità, le capacità e le qualità di quel teste. Certo, tutto sarebbe risolto se avessimo già quel tipo di magistrato che ci auguriamo: un magistrato più preparato sui problemi di criminologia e psicologia, un magistrato che sia un vero psicologo ed un vero criminologo. Purtroppo, però, questo tipo di magistrato ancora non lo abbiamo, e non lo avremo per molto tempo mentre, d'altra parte, non è assolutamente possibile continuare senza che su ogni teste sia fatto un opportuno esame psicologico. Queste cose sono chieste dagli stessi magistrati, sono loro stessi che riconoscono — lamentandosene — di non essere sufficientemente preparati ad affrontare questo ordine di problemi.

Sappiamo che molte volte il gioco delle testimonianze è falsato da una particolare reattività di questo o di quel teste, sappiamo che altre volte una testimonianza, valutata in un certo modo da un giudice, potrebbe assumere un altro significato o rilevanza se quel giudice fosse convenientemente preparato ad affrontare e ad eseguire un esame della personalità del teste. D'altra parte, ci sembra che già il codice vigente, sia pure in forma embrionale, prospetti questa esigenza, però un solo accenno non basta e tutto l'istituto va rivalutato ed accentuato. Non siamo solo noi a dirlo, ma anche quel grande esponente del pensiero giuridico cattolico che è il Carnelutti, il quale più volte, e con la massima chiarezza, chiese non solo per l'imputato ma anche per i testimoni una valutazione della loro capacità intellettuale.

PENNACCHINI. Per quanto riguarda il nuovo punto proposto dal relatore Valiante, penso di poter affermare tranquillamente che, almeno una parte di esso, è assolutamente incontrovertibile: esattamente quella che prevede l'istituzione di un ruolo di periti medico-legali e di periti contabili. A questa proposta sono senz'altro favorevole, in quanto mi sembra necessario sottrarre importanti ausiliari della giustizia, dai vincoli degli impegni professionali rendendoli in ogni momento — e completamente — disponibili. Ritengo che, forse, non sarebbe il caso di insistere su quell'« esclusivamente », in quanto se vogliamo, come vogliamo, che la giustizia si serva del meglio che è disponibile, è opportuno lasciare a questi, chiamiamoli così, luminari anche una possibilità di attività al di fuori dell'ambito giudiziario, altrimenti è chiaro che non potremo mai assicurare i loro servizi alla giustizia.

Il ricorso ad altri periti o specialisti, oltre a quelli di ruolo, non mi sembra che crei una grande differenza tra l'emendamento Valiante e il punto 44-bis) del deputato Guidi, per cui penso che si potrebbe

parlare senz'altro di « contributo della scienza e della tecnica » in riferimento a « idonei specialisti che possono essere interpellati » ed ai quali si può ricorrere anche nel corso del procedimento.

Circa l'ammissibilità di perizie dirette a stabilire le capacità percettive e intellettive, bisogna distinguere nettamente fra la questione riferita all'imputato da quella concernente i testimoni e da quella relativa alle parti offese.

Ho dimenticato di dire, onorevole Guidi — quando lei accennava alla necessità della maggiore preparazione dei magistrati ed al fatto che non dobbiamo dare per scontato che oggi abbiano una conoscenza profonda ed integrale di questi problemi — che non lo diamo affatto per scontato, poiché desideriamo che il loro giudizio sia avallato dalle perizie di esperti.

Ma, per quanto riguarda la perizia dell'imputato, mi sembra che il punto 44) sia ancora più estensivo di quanto lei voglia, onorevole Guidi; si parla, infatti, di « effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ». Questa formula consente qualunque perizia, qualunque prova che possa stabilire le capacità percettive ed intellettive dell'imputato, anzi va oltre, perché ammette il ricorso a qualsiasi prova, perizia o altro che possa essere utile per conoscere più compiutamente la figura dell'imputato stesso.

GUIDI. Sul piano dei solenni principi, anche con il codice attuale ciò è possibile e sul piano delle dichiarazioni, non vi può essere dissenso. Qui si tratta, invece, di provvedere idonei strumenti per renderle operanti.

PENNACCHINI. Quello di rendere operanti le disposizioni è un problema diverso.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto si riferisce all'ammissibilità delle perizie sui testimoni e sulle parti offese. Abbiamo sempre ribadito l'esigenza della celerità del giudizio e non dimentichiamo che è un problema bilaterale. Anche un pubblico ministero, nell'intenzione di ritardare il processo o di trovare ulteriori elementi a carico dell'imputato, potrà chiedere perizie di testimoni, creando una situazione diversa da quella che sino a quel momento si prospettava nel giudizio. Ma non è questo che mi preoccupa quanto il fatto che, ammettendo le perizie sui testimoni e sulle parti offese, si estenderebbe notevolmente la durata del procedimento. D'altra parte i testimoni sono quasi sempre più di uno, e se nei confronti di ognuno si dovesse fare una perizia per stabilirne le capacità percettive ed intellettive, si andrebbe oltre alle giuste esigenze di economia del processo.

Per questo, prego i colleghi Pellegrino, Cataldo e Guidi di esaminare la possibilità di inserire il primo comma del loro punto 44-*bis*) nel contesto del punto proposto dal relatore Valiante, in quanto le altre esigenze prospettate mi sembrano in gran parte soddisfatte dal punto 44) proposto dal Governo.

MUSOTTO. Mi sembra perfettamente inutile procedere ad affermazioni del genere. A che cosa serve affermare in sede processuale l'esigenza di un'indagine sulla personalità del soggetto? Deve essere il diritto sostanziale a dare valore e significato alla personalità del reo, a stabilire cioè se essa debba influire sull'*an* o sul *quantum* della pena; solo in seguito il diritto processuale appresterà gli strumenti necessari per dare attuazione a questa esigenza. Senza dire poi che le perizie psicologiche non danno sicura garanzia scientifica.

PRESIDENTE. Esiste una scienza non solo nel campo della acquisizione umana, ma addirittura sperimentale. Abbiamo tutta un'attrezzatura per fare ricerche, per interrompere la conduzione del dolore rispetto al sistema nervoso centrale e stiamo facendo rilevazioni di ordine psicologico importantissime.

Quando si riesce, con un procedimento di ordine tecnico, ad alterare il comportamento psicologico di un soggetto, si getta la base sperimentale di una scienza psicologica. Quando un soggetto affetto da una determinata malattia sia stato sottoposto ad un'interruzione dei centri conduttori del dolore con la metodica attuale che, come si sa, altera la psicologia del soggetto, e compia un delitto, è evidente che occorre una perizia di ordine psicologico.

MUSOTTO. Una perizia di natura psicologica non serve a niente. Il delinquente è sempre un anormale dal punto di vista psicologico. Ma la anormalità psicologica è priva di rilievo nel nostro diritto positivo. Solo l'anormalità che derivi da una alterazione morbosa, patologica ha rilevanza nel nostro diritto positivo. La valutazione della personalità del reo ha valore ai fini soltanto della commisurazione della pena ché, d'altra parte, la scienza può offrirci criteri certi e sicuri per la valutazione nella personalità del reo. Si consideri, ad esempio, il problema relativo al principio di pericolosità sociale. Le esigenze più volte manifestate di radicare su basi scientifiche il giudizio di pericolosità non ha trovato una soluzione soddisfacente.

GUIDI. Questo è successo 30 anni fa !

MUSOTTO. No, sono risultati recenti.

SABADINI. Desidero invitare i colleghi a considerare, oltre a tutte le questioni di carattere tecnico che stiamo così attentamente elaborando, e che indubbiamente contribuiscono a definire il processo, che proprio il processo è un fatto umano e non sembri, la mia, un'affermazione superflua. La ricerca della verità è un gioco articolato in un complesso di atteggiamenti e di disposizioni che hanno al centro, come personaggio dominante, l'uomo con i suoi pregi e difetti.

In una concezione di questo genere, che corrisponde alla realtà processuale, non ha importanza soltanto l'indagine psichiatrica dal punto di vista patologico, ma ha importanza l'indagine psicologica dal punto di vista del comportamento e, se ha importanza per l'imputato, non è meno importante per i testimoni. Non è necessario trovarsi di fronte ad una persona malata di mente al punto da rendere necessaria una perizia psichiatrica ma è sufficiente trovarsi di fronte alla faciloneria, alla bugia, alla mitomania per citare alcuni esempi. Non sempre sono netti i confini tra la normalità e la patologia; ha detto bene il deputato Guidi, che abbiamo bisogno di magistrati in grado di corrispondere a queste esigenze. Un magistrato del genere non l'abbiamo ma, anche se l'avessimo, difficilmente nel corso di un'indagine, il breve apparire di un testimone gli permetterebbe di individuare le tare e le deviazioni di tendenza, ed il testimone non è una figura secondaria del processo.

È vero che ci si è preoccupati a sufficienza della figura dell'imputato, ma il testimone non è un personaggio di minore importanza; la mia affermazione può sembrare pleonastica perché sto parlando a colleghi espertissimi in materia, tuttavia desidero sottolineare che, se si ammette un'indagine sulla personalità dell'imputato, non la si può escludere per il testimone e per le altre parti. Quindi parliamo di « ammissibilità », intendendo che l'indagine va svolta quando il giudice la ritiene necessaria.

Per quanto riguarda il testo proposto dal relatore Valiante, sono d'accordo sulla opportunità dell'istituzione di un ruolo di periti, però non sono d'accordo sul fatto che questi svolgano la loro attività professionale esclusivamente per conto dell'autorità giudiziaria, altrimenti andremmo incontro alle solite deformazioni di carattere professionale.

DE POLI. Francamente sono perplesso di fronte alla possibilità di estendere ai testimoni eventuali perizie psicologiche. È vero che il processo è un fatto umano e che molti fattori di carattere psicologico ed emotivo giocano sulla stessa testimonianza; è vero anche che questo

imbarazzo lo avvertiamo soprattutto nel processo vigente, quando facciamo pervenire la nostra domanda al magistrato che è spesso un filtro insofferente e limitativo, per cui manca un rapporto diretto con l'imputato e con il testimone; però è anche vero che nel nuovo tipo di processo, che si avvicina alla *cross examination*, è permesso all'avvocato di trattare direttamente con il testimone e, quindi avere un'impressione più precisa della sua personalità ai fini di valutare il contenuto della sua deposizione. Se continuiamo di questo passo, finiremo con il sottoporre ad indagine psicologica il magistrato, l'avvocato, e lo stesso perito! Non è poi tanto paradossale quello che ho detto, perché il perito stesso potrebbe avere delle turbe nella sua personalità, e noi ci dobbiamo invece fidare della sua perizia!

A parte questo, nel nuovo processo si consente all'avvocato una più ampia libertà di movimento, di avvicinarsi con maggior senso umano alla psicologia dell'imputato e del testimone. Stando così le cose, mi sembra eccessivo estendere ai testi la perizia psicologica, anche perché il suo uso potrebbe prestarsi ad intenti strumentali di una utilitaristica distorsione per interessi di parte.

PRESIDENTE. Mi sembra che le diverse posizioni siano state sufficientemente approfondite, per cui non ci rimane che ascoltare il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

VALIANTE, *Relatore*. Nella passata legislatura compimmo un altro grosso passo avanti approvando, a proposito della personalità dell'imputato, il punto 44), ora riproposto nel disegno di legge in esame, che permette, in ogni stato e grado del giudizio, di « acquisire elementi che consentano una completa conoscenza del soggetto ». Questo punto, se ben ricordo, venne allora approvato all'unanimità, e tutti fummo concordi nel riconoscere l'importanza dell'innovazione.

Un primo chiarimento lo debbo al deputato Musotto: quanto allora approvato fu deciso in relazione soprattutto all'articolo 133 del codice penale, ai fini della graduazione della pena.

Però questa innovazione venne ritenuta, e la riteniamo tuttora, necessaria soltanto riguardo all'imputato, ma non anche riguardo ai testimoni ed alle parti offese. Intendiamoci: ai fini di un giudizio realizzabile nella « Repubblica » di Platone — ideale, perfetto in ogni sua parte — questo intervento sui testimoni sarebbe quanto mai auspicabile; ma, ai fini di un processo che sia pratico, rapido e semplice come lo vogliamo, non è neppure immaginabile. È già stato sottolineato che, in questo campo, molto potranno fare i difensori ed è stato anche osservato che, imboccando questa strada, si arriverebbe logicamente a

concludere che i primi ad essere sottoposti a perizia psicologica dovrebbero essere gli stessi giudici !

Perciò, mentre sono favorevole al punto 44) nel testo governativo, sono contrario al nuovo punto 44-*bis*) proposto dai colleghi comunisti.

Dovrei, ora illustrare il mio emendamento, ma annuncio subito che lo ritiro, per lo stesso motivo per cui ho ritenuto improponibili altri emendamenti, in quanto implica problemi di copertura della spesa.

Vorrei, tuttavia, dire egualmente le ragioni che mi avevano indotto a proporre il nuovo punto perché nei lavori preparatori resti traccia di questo desiderio. È di comune esperienza che il tempo che si perde nell'istruttoria odierna è in massima parte assorbito dalle perizie giudiziarie. Di solito sono chiamati a fare perizie ottimi professionisti che, però, sono tutti oberati dal loro personale lavoro e, conseguentemente, impiegano molto tempo: e più sono capaci — e quindi da preferire — e più tempo richiedono. Nel corso della mia attività giudiziaria, sono stato giudice istruttore, ed ho fatto l'esperienza che, a volte, bisogna attendere molti mesi — addirittura più di un anno — prima di avere una non impegnativa relazione di una semplice perizia necroscopica. Inutile ricordare, poi, quale sia il tempo necessario per completare una perizia psichiatrica o contabile; possono passare anche degli anni.

Il motivo per cui chiedevo l'istituzione di un ruolo di periti giudiziari professionali è semplicemente quello di avere un adeguato numero di esperti sempre a disposizione dell'autorità giudiziaria e, di conseguenza, di evitare quell'enorme perdita di tempo che noi tutti ben conosciamo. Naturalmente avevo fatta salva la possibilità di ricorrere anche ad altri esperti o periti non compresi nei ruoli.

Ad ogni modo, dichiaro di ritirare — per i motivi prima detti — il mio emendamento, pur auspicando che in sede di legge delega, o in altra sede, il Governo esamini il problema, soprattutto al fine di arrivare ad una concreta abbreviazione dei tempi necessari per l'esecuzione delle perizie.

Ribadisco di essere contrario al nuovo punto 44-*bis*) proposto dai deputati Pellegrino, Cataldo ed altri, mentre mi dichiaro favorevole al punto 44) nel testo proposto dal Governo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
Concordo con le conclusioni del relatore circa il punto 44-*bis*) proposto dai deputati Pellegrino, Cataldo ed altri e dico subito che la prima parte di esso, attinente all'indagine sulla personalità dell'imputato, è contenuta nel testo del punto 44). Per quanto riguarda le altre osservazioni, mi rendo conto del fatto che sarebbe necessario accertare le capacità

ricettive ed espositive dei testi, così come mi rendo conto del fatto che i magistrati dovrebbero, sotto questo punto di vista, essere più preparati; ma è anche vero che, allo stato della nostra evoluzione giuridica, ammettere queste perizie sui testimoni e sulle parti offese mi sembra decisamente andare troppo oltre. Tanto più che, oggi come oggi, i testimoni non fanno altro che riferire, raccontare; sono dei tramiti per la ricerca della verità.

Per quanto concerne l'imputato, ritengo che la perizia psicologica sia quanto mai necessaria e, anzi, sono del parere di precisare che il giudice vi debba ricorrere non soltanto quando lo ritenga o sia necessario ma tutte le volte che il magistrato pensi di poter trarre da essa elementi utili. Criterio base, quindi, l'utilità della perizia, non la necessità.

Per quanto riguarda l'invito rivolto dal relatore Valiante al Governo, di esaminare la questione dei periti di ruolo proporrò nella sede opportuna l'esame di questo problema. Vi è già la questione delle vacanze, ma vi è anche la richiesta di costituire un ruolo organico per i medici-legali e per i periti-contabili. Non potrei, in questo momento, assumermi la responsabilità di aderire pienamente alle richieste del deputato Valiante. Mi preoccupano non solo gli aspetti finanziari, ma anche questioni di costume; posso impegnarmi a valutarli, ma non mi sento di accettare, ora, la richiesta del relatore Valiante, per altro giusta.

PRESIDENTE. L'emendamento Valiante 27-bis) è stato ritirato.

Do lettura del nuovo punto presentato dai deputati Pellegrino, Cataldo ed altri.

Dopo il punto 44) aggiungere il seguente 44-bis):

« estensione del potere di disporre perizia nei casi in cui risulti opportuno avvalersi ai fini processuali del contributo della scienza e della tecnica;

ammissibilità di perizie dirette a stabilire le capacità percettive ed intellettive dei testimoni, dell'imputato e delle parti offese ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura del punto 44) del disegno di legge:

« effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire in ogni stato e grado del giudizio elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 44) rimane approvato nel testo originario del disegno di legge.

Passiamo al punto 28) del disegno di legge. Ne do lettura:

« previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità anche nel merito del provvedimento del giudice istruttore o del pubblico ministero ».

A questo punto 28) sono stati presentati vari emendamenti.

Do lettura dell'emendamento proposto dal relatore Valiante:

Sostituire il punto 28) con il seguente:

« previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza

impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ».

I deputati Sabadini, Benedetti ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 28) con il seguente:

« previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale, a carico di colui che è imputato di un delitto, per comprovate e motivate ragioni di pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale nel contraddittorio delle parti e con pubblicità.

Previsione che nei casi di adozione di misure coercitive della libertà personale, l'eventuale rinvio a giudizio sia effettuato nel termine perentorio di giorni trenta.

Disciplina dell'istituto della scarcerazione preventiva, come garanzia costituzionale della libertà personale, sopravvivente alla fase processuale ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 28) con il seguente:

« determinazione delle misure di coercizione processuale personale: accompagnamento, cauzione, divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, arresto in casa, custodia in carcere. Potere del giudice istruttore di disporre, quando ricorrano sufficienti indizi di colpevolezza, le misure di coercizione processuale personale a carico dell'imputato o dell'indiziato di un delitto, per il quale sia prevista una pena non inferiore al massimo ad anni sei di reclusione e quando tale reato determini allarme sociale o per la particolare gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse. Impugnabilità anche nel merito del provvedimento del giudice istruttore.

Nel caso di arresto o di fermo, l'udienza preliminare avrà luogo nel termine indicato dall'articolo 13 della Costituzione, senza di che l'arresto o il fermo vengono a cessare. Nessuno dei provvedimenti previsti nel presente punto può essere adottato prima dell'udienza preliminare ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 28) sostituire le parole: « nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse » *con le altre:* « nonché per accertato pericolo di inquinamento delle fonti di prova e limitatamente alla durata di esse ».

Il deputato Papa ha presentato i seguenti tre emendamenti:

Al punto 28) dopo la parola: « possibilità » *aggiungere le altre:* « da parte del giudice istruttore ».

Al punto 28) dopo le parole: « elementi di colpevolezza » *aggiungere le altre:* « limitatamente ai casi specificatamente previsti dalla legge ».

Al punto 28) sopprimere le parole: « del pubblico ministero ».

Il deputato Riz ha presentato il seguente emendamento già proposto al punto 26):

Alla fine del punto 28) aggiungere le seguenti parole: « escluso però ogni provvedimento di misura coatta ».

GRANZOTTO. Mantengo solo il primo periodo dell'emendamento, cioè il seguente:

« determinazione delle misure di coercizione processuale personale: accompagnamento, cauzione, divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, arresto in casa, custodia in carcere ».

Il resto dell'emendamento è ritirato.

CATALDO. Osservo preliminarmente che la formulazione del punto 28) del testo governativo appare piuttosto generica, anche se nella relazione che accompagna il disegno di legge sono indicate espressamente le varie misure di coercizione personale: la custodia preventiva, il divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abitazione, la libertà vigilata, l'arresto in casa e su queste misure siamo pienamente consenzienti. Però nella relazione governativa, viene fatto riferimento al mandato di cattura obbligatorio, in ordine al quale siamo decisamente contrari, perché proprio questo istituto così com'è oggi articolato, soprattutto in riferimento alla gravità della pena, ha dato luogo a varie disfunzioni ed a conseguenze negative. Per esempio, in un semplice furto di polli in cui tre persone abbiano rotto il pollaio, basta che uno dei tre abbia un precedente che al caso risalga a 20 anni prima, perché diventi obbligatorio il mandato di cattura, mentre gli altri due possono godere della libertà provvisoria. Occorrerebbe, quindi, trovare una formula per cui il mandato di cattura obbligatorio non fosse determinato dall'unico elemento della gravità della pena. Ribadisco, tuttavia, che siamo contrari a tale mandato.

L'altra conseguenza negativa è dimostrata dal fatto che, molto probabilmente, coloro che si trovano in carcere sono prevalentemente persone in carcerazione preventiva che non persone in espiazione di pena. Nei vari convegni di studio sono stati riportati dati molto precisi, dai quali risulta che il numero di coloro che sono in prigione per carcerazione preventiva è di 4 o 5 volte maggiore rispetto a quanti vi si trovano per espiazione di pena. Questo è un vantaggio per il colpevole, perché la carcerazione preventiva viene computata nella pena definitiva che l'imputato dovrà subire. Orbene, è pacifico che l'imputato trova nelle carceri giudiziarie una situazione migliore, o meno peggiore, di quella che incontrerà nella casa di pena.

In generale, occorre tener conto di un elemento molto importante, quello della presunzione d'innocenza; per la Costituzione l'indiziato non deve essere considerato colpevole fino al giudizio definitivo. Vi è un'esigenza di libertà, di fronte alla quale si pone il problema della difesa sociale; vi è quindi la carcerazione preventiva. Teniamo presente, appunto, questa esigenza fondamentale, per evitare la carcerazione preventiva in casi particolari. Oggi come oggi, possiamo dire che il giorno del giudizio, anziché essere l'inizio dell'espiazione della pena, molte volte è il giorno della libertà. Questo perché, spesso, gli elementi di colpevolezza sono insufficienti e gli indizi non sono prove, per cui il cittadino deve essere prosciolto da ogni accusa.

Ecco perché, nel nostro emendamento, parliamo di sufficienti elementi di colpevolezza e di pericolosità dell'imputato.

Per quali motivi è stato preso in considerazione l'istituto della carcerazione preventiva? Si è detto perché il cittadino accusato di un reato, se non è recluso, può avere la possibilità di manovrare per migliorare o mutare la propria posizione; ma questo non è un buon motivo, perché se l'interessato recluso non può far niente, per lui si possono adoperare parenti ed amici. Su questo punto ci dichiariamo pertanto contrari all'emendamento Fortuna-Vassalli e sosteniamo il nostro, che riteniamo rispondere meglio alle esigenze del nuovo processo che andiamo elaborando ed anche ai principi della Costituzione.

Riteniamo che sia inutile mantenere, oggi, l'istituto della carcerazione preventiva, perché è estremamente facile, oltre tutto, bloccare ogni tentativo di fuga, anche all'estero.

Per quanto riguarda la tesi di coloro che sostengono la necessità della presenza dell'indiziato al processo, è da considerarsi anch'essa del tutto superata e non vediamo come, da questo principio, si possa giungere sino alla carcerazione preventiva.

Il deputato Vassalli, che è stato relatore in uno dei tanti convegni tenuti su questo argomento, si è fatto promotore di una proposta tendente ad abolire completamente l'istituto del mandato di cattura obbligatorio. In quella sede il deputato Vassalli disse che due erano le esigenze da superare: l'interrogatorio della polizia giudiziaria, ed il mandato di cattura obbligatorio. Per quanto riguarda il primo punto, sono stati raggiunti nella nostra Commissione dei risultati apprezzabili, ed ora il gruppo comunista si impegnerà a fondo perché anche il secondo non venga trascurato.

Anche la scarcerazione per decorrenza di termini è un istituto che, a mio parere, non necessita di grandi illustrazioni, rappresentando un principio di difesa della libertà del cittadino e di celerità del processo, di quella celerità cui abbiamo improntata questa delega per la riforma del codice di procedura penale.

RIZ. L'emendamento da me presentato tende ad escludere ogni provvedimento di dimora coatta in un luogo diverso da quello in cui l'imputato ha la sua abituale dimora. Attualmente il giudice istruttore, quando concede la libertà provvisoria a sensi dell'articolo 282 del codice di procedura penale, può disporre che l'imputato debba dimorare in luogo diverso da quello della sua abituale residenza. Ciò non mi sembra conforme alla nuova visione del diritto processuale penale ed ai diritti dell'imputato. Troppe volte questa misura ha dato origine a conseguenze gravissime. Anche se mi rendo conto che dopo la con-

cessione della libertà provvisoria il giudice debba avere la possibilità di applicare determinate misure — come ad esempio la libertà vigilata — sono contrario alla dimora coatta perché la considero una misura troppo grave, direi quasi arcaica.

GRANZOTTO. Abbiamo ritenuto di procedere ad una specificazione dei mezzi di coercizione, che corrispondono a quelli indicati nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, ad eccezione di uno, la libertà vigilata, che non ci sembra essere un opportuno strumento di coercizione processuale.

MUSOTTO. Noi vogliamo che le parole « nonché per inderogabili esigenze istruttorie », siano sostituite dalle altre « nonché per accertato pericolo di inquinamento delle fonti di prova ». Questo perché la prima esperienza è suscettibile di ampie interpretazioni, mentre noi riteniamo di dover specificare e chiarire quali siano esattamente le esigenze istruttorie che possono giustificare il provvedimento di carcerazione preventiva.

VALIANTE, *Relatore*. Nell'elaborare questo emendamento, siamo partiti — anche in relazione alle conclusioni cui giungemmo nella passata legislatura — innanzitutto dalla previsione costituzionale dell'inviolabilità della libertà personale e, inoltre, da quella della presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Partendo da tali presupposti, giudicammo non più ammissibile la limitazione della libertà personale, tanto meno nelle attuali forme — cattura e detenzione — non ritenendola giustificata né come misura cautelare, né come anticipazione dell'espiazione e neppure come mezzo per assicurare il risultato del processo. Riteniamo, invece, che la limitazione della libertà personale possa essere giustificata esclusivamente da rilevanti esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo per queste indispensabile.

Intanto la limitazione della libertà non deve essere, come nel sistema vigente, necessariamente realizzata attraverso la carcerazione. Va prevista, perciò, una serie graduale di misure di coercizione, dalla cauzione alla custodia in carcere, in modo che il giudice abbia possibilità di scelta. Inoltre, questa limitazione della libertà personale dovrà essere imposta soltanto per il periodo di tempo strettamente necessario.

Quindi, come ho già detto, possibilità di limitare la libertà soltanto per esigenze istruttorie, per un tempo determinato e con provvedimenti graduati, dalla cauzione fino a quello, eccezionale, della custodia in carcere; dico eccezionale perché, fin dove può bastare uno qualunque

dei provvedimenti meno gravi, non deve essere assolutamente applicata la custodia. In ogni caso il giudice dovrà motivare la sua scelta, specificando perché abbia disposto una misura anziché quella meno grave.

È stato fatto presente, nella precedente legislatura, che, a parte queste esigenze di carattere processuale, possono presentarsi, in tempi eccezionali, delle esigenze di difesa sociale. Si è detto, cioè, che in un certo luogo ed in un certo tempo possono verificarsi delle manifestazioni di criminalità: esempio tipico le rapine a mano armata avvenute con allarmante ricorrenza qualche tempo fa nella zona di Milano, o l'esplosione del fenomeno dei *teddy boys* che qualche anno fa portò addirittura alla presentazione di un apposito disegno di legge.

Di fronte a fenomeni di questo genere — ci si domandò nella passata legislatura — è possibile, quando il giudice istruttore non ha bisogno della presenza di questi delinquenti per esigenze istruttorie, lasciarli liberi, con il pericolo che continueranno nelle loro tristi imprese e, nella migliore delle ipotesi, che si daranno alla fuga per sottrarsi alla punizione? Indubbiamente, l'osservazione ha una sua validità ed è per questo che mi sono fatto carico di proporre anche provvedimenti eccezionali, che servano soltanto in casi di particolare allarme sociale, o per la gravità del reato o per la pericolosità dell'imputato, ovviamente quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

La costruzione da me elaborata prevede che il giudice, nell'emettere il provvedimento di limitazione della libertà personale, debba motivare dettagliatamente la sua decisione ed indicare con precisione la durata della misura. Così, ad esempio, il giudice dovrà dire: ho bisogno dell'imputato per due giorni, poiché devo sottoporlo a confronto con altre persone; oppure, date le modalità del fatto e poiché l'imputato non è tale da far sospettare una sua fuga, ritengo sufficiente che gli sia ordinato di rimanere nel proprio domicilio e di non allontanarsi senza preavviso per due giorni, o tre, o dieci, e così via. Altro caso: è necessario che l'imputato resti a disposizione per una settimana, perché deve essere sottoposto a perizia psichiatrica: ordino, quindi, che per questo periodo rimanga nel suo domicilio a disposizione del perito.

Ovviamente, se si tratta di persona normale, che non dà preoccupazioni, si può imporre una misura coercitiva modesta; ma, ove si tratti di un soggetto pericoloso, che tuttavia possa essere custodito dai familiari, potrà ordinarsene l'arresto in casa. Se ci si trova di fronte ad un soggetto che, nello stesso processo o in altri, sia già stato sottoposto a misure di coercizione personale o che sia noto per essersi sottratto abitualmente, o ad un soggetto socialmente pericoloso, ad un delinquente abituale, professionale o per tendenza, si disporrà la misura

più grave della custodia in carcere. Sempre, comunque, occorrerà specificare quali siano gli atti processuali ai quali si dovrà provvedere attraverso la disponibilità dell'imputato, nonché il tempo che per gli stessi si ritiene indispensabile. Ciò con l'intesa che, quando gli atti processuali saranno stati esperiti, decadrà la misura di coercizione, anche se non sarà spirato il termine previsto.

Quali sono le garanzie dell'imputato contro misure infondate o magari inopportune o esagerate? Il ricorso anche nel merito, e non solo per questioni di legittimità, contro ogni provvedimento di coercizione personale; e non più alla sezione istruttoria, davanti alla quale si discute solo sulla base di memorie difensive, ma dinanzi al tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio delle parti. Essendo previsto il contraddittorio delle parti è ovvio che il provvedimento sarà motivato, perché le parti possano sostenere le rispettive ragioni ed il tribunale considerare se la richiesta del giudice istruttore sia fondata o no.

Propongo, intanto, nel mio emendamento la seguente modifica:

Al proprio emendamento sostituire le parole: « del provvedimento del giudice istruttore » con le altre: « del provvedimento che dispone la misura ».

In tal modo sarà possibile ricorrere al tribunale anche contro il provvedimento del pubblico ministero di convalida del fermo o dell'arresto.

PENNACCHINI. Desidero dichiarare che l'intervento del collega Valiante mi ha molto confortato, perché considero questo tema uno dei più delicati ed importanti di tutta la riforma del codice di procedura penale.

Siamo partiti da una grande conquista, quella della tutela della personalità umana, e credo di poter affermare che l'istituto che ha una connessione più diretta con questa conquista è, senza dubbio, quello che riguarda la materia della libertà personale. Certo, con il presente disegno di legge abbiamo compiuto molti passi in avanti ma, forse, non possiamo ancora ritenerci del tutto paghi. Per fare un esempio, posso dire che, probabilmente, l'antico legislatore, che proibì a suo tempo di punire con la morte gli schiavi disobbedienti, consentendo soltanto che venissero frustati, si sarà sentito interamente pago e si sarà compiaciuto dei suoi sentimenti profondamente umani. Ma, oggi, dobbiamo evitare di ricadere nello stesso errore. Possiamo, infatti, trovarci di fronte al caso di un libero cittadino sospettato di un delitto, il quale potrebbe essere in pratica innocente. Il disegno di legge e gli emendamenti che sono stati presentati, ad eccezione di quello del relatore Valiante, non

sono partiti da questa premessa, perché parlano di colui che ha commesso un delitto, dando quindi per scontato che ne sia l'autore. Per tale motivo preferisco l'emendamento Valiante al testo governativo. Orbene, questo uomo può essere distrutto materialmente e moralmente da un altro uomo che l'autorità di magistrato non rende assolutamente immune dalle umane limitazioni. Questo uomo, la sua vita, il suo avvenire dipendono dall'uso — non voglio pensare dall'abuso, anche se i magistrati possono errare — che un altro uomo fa di un potere discrezionale assoluto. Questo uomo è inerme di fronte ad un altro uomo che su di lui può tutto.

Prevedo che mi si tacerà un po' di esagerazione, se presento in questo modo la posizione degli innocenti custoditi in carcere. Ma si pensi alla situazione di un cittadino probo, onesto, riconosciuto solo tardivamente tale dalla magistratura. Dopo un tormentato periodo di disperazione e di angoscia trascorso in prigione, che ne sarà di lui, non soltanto durante la custodia, ma anche, e soprattutto, dopo? Come farà a togliersi di dosso la qualifica di carcerato di fronte ad un'opinione pubblica che non saprà o non vorrà sapere del successivo proscioglimento? Come potrà dissipare la diffidenza dei vicini di casa, dei colleghi? Ci sono casi molto gravi sotto questo punto di vista. Pensiamo ai figli che vanno a scuola e che di fronte ai compagni saranno i figli del carcerato. Siamo in Italia, dove per la mentalità comune, popolare, ogni rapporto con l'ambiente della giustizia è visto come un qualche cosa di disonorevole; non per nulla costituisce un motivo di vanto la frase: « io non ho mai avuto rapporti con la giustizia, neppure come semplice testimone ».

Figuriamoci allora le conseguenze dell'aver varcata una certa porta; ne uscirà, comunque, un uomo diverso, al quale nessun riconoscimento postumo potrà né restituire il prestigio perduto né attenuare il male ingiustamente patito.

Ho accennato alle necessità che impongono il vincolo di cautela, che non mi sento di disconoscere in pieno. Quindi, specifico intendimento di questo mio intervento non è, certo, quello di propugnare l'abolizione della custodia durante la fase istruttoria, anche se talune volte può esserne colpito l'innocente. Consideriamolo pure un male necessario, la cui abolizione potrebbe provocare danni maggiori di quelli che si vorrebbero evitare, ma allora circondiamola di tutti quegli accorgimenti, di tutte quelle predisposizioni che impediscano al male di estendersi oltre i limiti assolutamente indispensabili.

Tutti possiamo errare ed il magistrato come uomo non sfugge a questa legge comune; facciamo, almeno, in modo che questo errore non possa mai essere frutto dell'impulso o della determinazione di un sin-

golo; giusta quindi la statuizione per la quale, quando si debba disporre la detenzione in una fase ancora preliminare ed incerta qual è l'istruzione, il provvedimento del giudice istruttore debba essere convalidato. Non avremo, in tal modo, una garanzia assoluta di ortodossia sostanziale, ma potremo contare almeno sulla maggiore obiettività che discende da un provvedimento a responsabilità congiunta se non proprio collegiale.

Sono queste alcune considerazioni che avevo in animo di svolgere in sede di discussione generale; purtroppo per i miei impegni non mi è stato possibile, ed ho dovuto — in quella sede che forse mi sembrava più opportuna — rinunciare a questo intervento.

Arrivati a questo punto, ho inteso lo stesso esporre, forse con eccessiva foga, quali sono i miei sentimenti per quello che veramente considero uno dei punti più importanti del nuovo processo, che caratterizza una vera volontà innovatrice del Parlamento italiano nei confronti di un problema che troppo a lungo è stato trascurato ed ignorato dai legislatori.

Sono questi i motivi per cui l'emendamento del collega Valiante mi trova pienamente consenziente. Il testo proposto risponde in pieno alle esigenze che non solo da questa, ma anche da altre parti, sono affiorate. Auspico che non sia soltanto un principio direttivo per il legislatore delegato ma, veramente, un punto fermo per stabilire, nel nuovo codice di procedura penale, una disciplina completamente innovativa, più umana, adeguata e giusta nei confronti della tutela della personalità umana.

GUIDI. L'alternativa del processo accusatorio è questa: o l'imputato è raggiunto da sufficienti indizi di colpevolezza, ed allora si deve procedere al dibattito, o non esistono i sufficienti indizi di colpevolezza, ed allora la misura preventiva della carcerazione non ha giustificazione, perché dobbiamo garantire il rispetto della personalità dell'imputato.

In tema di limiti di carcerazione preventiva, come gli onorevoli colleghi sanno, purtroppo gli orientamenti sono due: il primo ritiene che, trattandosi di una garanzia costituzionale, l'imputato non possa essere arrestato una seconda volta, mentre per l'altra corrente giurisprudenziale, questo limite vale solo per l'istruzione, per cui il principio della limitazione della carcerazione preventiva viene vanificato.

È evidente che il legislatore deve avere la forza ed il coraggio di difendere il dettato costituzionale che prevede la necessità di disciplinare il limite della carcerazione preventiva. Siamo convinti che la garanzia costituzionale deve sopravvivere alla fase processuale e che non è possibile ricorrere al gioco dei successivi mandati di cattura per renderla vana.

Ma il punto più interessante della questione è quello relativo alle condizioni che possono legittimare un provvedimento di coercizione preventiva della libertà personale. Già a lungo si è parlato su questo argomento, e mi limiterò a sottolineare gli aspetti differenziali dei due emendamenti che, se anche superficialmente possono sembrare simili, in realtà sono profondamente differenti. Nel nostro testo non facciamo riferimento alla gravità del reato, perché questo ci potrebbe portare ad interpretazioni ambigue, alla valutazione quantitativa del reato stesso e, quindi, alla reintroduzione del mandato di cattura obbligatorio e di molti altri inconvenienti.

Quindi abbiamo evitato di riferirci al criterio della gravità, preferendo parlare di « motivate ragioni di pericolosità dell'imputato quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza ».

Coerentemente con questa impostazione, proprio perché parliamo anche di un secondo requisito, rappresentato dal sufficiente elemento di colpevolezza, riteniamo che il dibattito si debba celebrare assai rapidamente per cui stabiliamo un termine rigoroso per il rinvio — appunto — al dibattito. Quando ci troviamo di fronte ad un fatto delittuoso con i crismi della pericolosità, e ci sono non indizi, ma elementi sufficienti di colpevolezza, esistono le condizioni per il rinvio a giudizio che deve essere effettuato nel modo più rapido possibile.

BOZZI. Mi sembra che questo sia uno dei punti più delicati del disegno di legge, perché riguarda in maniera più diretta i diritti di libertà personale. Però ho l'impressione che tutte le formulazioni prospettate pecchino di una qualche genericità e ciò è in contrasto con quello che deve essere una legge delegante. È necessario fissare principi e criteri direttivi che, mai come per questo argomento, devono essere chiari e precisi.

Mi rifaccio all'articolo 13 della Costituzione e vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questa norma. In essa, al secondo comma, si afferma che non è ammessa forma alcuna « di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ». Perciò, dicendo che il provvedimento del magistrato deve essere motivato, nulla aggiungiamo alla Costituzione, ma questa dice anche « nei soli casi e modi previsti dalla legge »: ma che cosa vuol dire « nei soli casi »? Può essere sufficiente — è un quesito che pongo — dire « in caso di pericolosità », oppure « in caso di particolare gravità del reato »?, senza agganciare queste figure ad un elemento obiettivo che in qualche modo le concretizzi e limiti il potere di discrezionalità del giudice? Dove vi sono

delle potestà discrezionali eccessivamente vaste non c'è più « un caso », ma vi è una valutazione soggettiva del giudice. Quindi il compito del legislatore — cioè di noi — deve essere rivolto a determinare dei criteri obiettivi entro i quali il giudice possa calare la fattispecie reale. Ecco la discrezionalità consentita: vedere se quella certa fattispecie rientri o meno nell'ipotesi astratta prevista dal legislatore. Ma dire « in caso di specificate esigenze istruttorie » significa dire che, se l'istruttoria si fa, ciò significa che è utile. Altri propongono « allarme sociale »: ma quale è il metro per giudicare l'entità di questo allarme, visto che ogni reato lo suscita ?

Ecco quindi che, confrontando le formule degli emendamenti proposti con la Costituzione, sorgono moltissime perplessità, che invitano ad una più completa meditazione ed a compiere uno sforzo ulteriore per ottenere una maggiore specificazione. Altrimenti rischiamo di dare in bianco al Governo una troppo importante carta: forse anche saprebbe servirsene nel migliore dei modi, ma ogni soluzione, in effetti, sfuggirebbe a qualsiasi possibilità di controllo.

PRESIDENTE. Ha suggerimenti concreti da fare ?

BOZZI. Non in questo momento; e proprio per questo motivo chiedo un rinvio dell'esame su questo punto.

Quanto all'emendamento Fortuna, Vassalli, Musotto, per esso valgono le stesse considerazioni già svolte, visto che non riesco a capire come si possa fare a determinare il momento in cui può aversi « pericolo di inquinamento delle fonti ».

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi comunisti, con quel termine di trenta giorni, esprimo la mia generale avversione per i termini in genere, che sono tanto belli in teoria, ma hanno il piccolo difetto di non essere mai rispettati. Ciò significa, in altre parole, che un termine non ha alcun valore se non è accompagnato da una sanzione in caso di inadempimento.

GUIDI. La sanzione subentra automaticamente.

BOZZI. Allora indichiamola chiaramente perché, altrimenti, non facciamo altro che provocare discredito a carico dell'autorità giudiziaria.

VALIANTE, *Relatore*. Sul mio emendamento, a parte le osservazioni a proposito della sua genericità fatte dal deputato Bozzi, non mi sembra che siano stati fatti rilievi di fondo.

Rimangono due problemi, quello della durata delle misure di coercizione e quello della gravità del delitto. Per quanto riguarda il termine di durata posso dire che molti ne sono previsti anche dall'ordinamento attuale, ma essi, a seconda della mentalità e del senso di responsabilità dei vari giudici, sono rispettati ... assai meno che più.

In merito al metro da dare al giudice per vagliare la gravità del delitto, ritenuto insufficiente dal deputato Bozzi, posso dire che ho preferito far riferimento alla gravità del reato ritenendo che una sufficiente garanzia vada ravvisata, oltre che nella necessaria specificazione che farà il legislatore delegato, anche nella motivazione che dovrà accompagnare il provvedimento del giudice; motivazione tanto più essenziale in quanto questo provvedimento sarà impugnabile anche nel merito.

Comunque, sulla gravità del reato posso anche non insistere, lasciando soltanto il riferimento alla pericolosità dell'imputato.

GUIDI. Nel suo emendamento, però, le due ipotesi sono separate da una « o » e non unite da una « e ».

VALIANTE, *Relatore*. In effetti, ritengo che nel caso di un reato grave, ma senza che il delinquente sia pericoloso, il provvedimento di limitazione della libertà può anche non essere necessario.

Per quanto riguarda l'emendamento Sabadini, Benedetti ed altri, osservo che il termine di trenta giorni sembra pericoloso perché potrebbe in realtà essere, a seconda dei casi, troppo breve o troppo lungo.

Desidero, comunque, che i colleghi comunisti sdrammatizzino la questione in quanto, con la costruzione da me proposta, nella pratica, il caso di custodia in carcere diventa veramente eccezionale. È vero che una limitazione della libertà si ha anche con l'arresto in casa o con l'obbligo di residenza, però è anche vero che queste sono particolari limitazioni che, in ogni caso, non potranno mai durare più di un certo tempo.

A proposito dell'emendamento Fortuna, Vassalli ed altri ho già detto che mi sembra molto grave, perché ci farebbe compiere un grosso passo indietro.

MUSOTTO A nome anche degli altri firmatari annuncio di ritirare l'emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Circa l'emendamento Riz, non desidero impelagarmi nella elencazione delle varie misure di coercizione e preferisco lasciarle alla scelta del legislatore delegato; lo stesso valga per l'emendamento Granzotto e Cacciatore, che riporta l'elenco di una serie di misure, il che non esclude che possano essercene altre.

GUIDI. Il deputato Bozzi nel suo intervento ha sollevato un problema di non facile soluzione ma che, comunque, si presenta molto valido e sarebbe degno di un'ulteriore meditazione. Vorrei, quindi, chiedere alla Presidenza se non ritenga opportuno concederci almeno 24 ore di tempo per cercare, unendo i nostri sforzi, di giungere ad una soluzione più accettabile, ad una specificazione più chiara e, soprattutto, più precisa di questo punto che è veramente fondamentale.

PRESIDENTE. Non sospenderei la discussione, in quanto sono sicuro che potremmo arrivare oggi ad una decisione con riserva, essendo in sede referente, di rivalutarla prima della decisione finale.

GUIDI. Penso che convenga prima constatare insieme se è possibile trovare una soluzione soddisfacente; poi si tratterà di determinare il contenuto e, successivamente, di trovare l'accordo su quei criteri oggettivi che possano rendere facoltativo o meno il mandato di cattura. Questo è un problema che ho sempre avvertito, ma è difficile tradurlo in realtà.

PRESIDENTE. Su questa difficoltà sono d'accordo con lei, onorevole Guidi. Nel momento in cui si tende a realizzare quanto propone il deputato Bozzi, ci si trova di fronte a notevoli difficoltà. Il fatto di risolvere oggi il problema adottando una soluzione, non ci impedirà di prendere in considerazione anche altre eventuali soluzioni.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non mi sembra opportuno iniziare a quest'ora un discorso sul problema indubbiamente importante e suggestivo sollevato dal deputato Bozzi il quale afferma che l'articolo 13 della Costituzione prevede la limitazione della libertà personale per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Ora, il principio della tassatività o della legalità (perché a questo si riconduce il tema) è una di quelle questioni suggestive emerse da un certo orientamento che, storicamente, si comprendono proprio come reazione a certi tipi di giurisdizione, a certi tipi di Stato. Chiedo al deputato Bozzi quando mai abbia visto ad esempio specificare gli articoli del codice penale relativi

all'adulterio, cioè chiedo quali siano i criteri offerti al giudice per l'individuazione del delitto di adulterio.

BOZZI. Ma della moglie adultera la Costituzione non si occupa, quindi questo problema non c'entra. Io ho raffrontato un concetto, che sarà condensato in una norma processuale, con quanto oggi dispone la Costituzione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le fattispecie penali sono più tassative di quelle previste dall'articolo 13 della Costituzione. Il principio di legalità che lei invoca, va invocato *a fortiori* per la tipicità penale. Aggiungo che anche nel codice penale non è possibile trovare l'individuazione concreta; il giudice, in un certo ambito rimarrà sempre libero nella sua discrezionalità di giudizio. Si tratta di un'illusione emersa da una certa concezione del mondo, da un certo razionalismo — che comprendo e giustifico — in relazione a certi tipi di giurisdizione. Ma dobbiamo essere molto chiari: possiamo mantenere questa pregiudiziale assoluta? Come dev'essere interpretata la Costituzione, quando dispone che « nei casi ... »? Non si può specificare al millimetro il caso.

BOZZI. Tra specificare il caso al millimetro e lasciare alla completa discrezionalità del giudice la specificazione, vi è una enorme differenza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le indicazioni della gravità del reato prevedono un'ipotesi che rientra nell'esperienza costituzionale. La pericolosità è un dato oggettivo; si riferisce al soggetto, ma è un giudizio in ordine alla commissione di futuri reati.

Sono favorevole, ovviamente, all'approvazione del testo del disegno di legge; mi rimetto alla decisione della Commissione per quanto riguarda l'emendamento del relatore Valiante.

GRANZOTTO. Mantengo il mio emendamento, non tanto per fare l'elencazione dei mezzi di coercizione personale, quanto perché escludo che tra questi possa essere inclusa la libertà vigilata.

VALIANTE, *Relatore*. La libertà vigilata non è un mezzo di coercizione processuale; al fine delle esigenze istruttorie non ha alcuna in-

fluenza. Escludo che il giudice istruttore possa stabilire la libertà vigilata per esigenze istruttorie; si tratta di una misura di prevenzione.

GRANZOTTO. Data questa precisazione del relatore Valiante annuncio anche a nome del deputato Cacciatore di ritirare l'emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Confermo di mantenere il mio emendamento con la modifica già annunciata:

Al proprio emendamento sostituire le parole: « del provvedimento del giudice istruttore » con le altre: « del provvedimento che dispone la misura ».

PRESIDENTE. Passiamo ora alle votazioni.

Il deputato Granzotto ha annunciato il ritiro del proprio emendamento che era rimasto così formulato, a seguito della rinuncia fatta, all'inizio di questa discussione, di tutto il testo ad esclusione del primo periodo:

Sostituire il punto 28) con il seguente:

« determinazione delle misure di coercizione processuale personale: accompagnamento, cauzione, divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, arresto in casa, custodia in carcere ».

Il deputato Musotto, anche a nome degli altri firmatari, ha annunciato il ritiro del seguente emendamento:

Al punto 28) sostituire le parole: « nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse » con le altre: « nonché per accertato pericolo di inquinamento delle fonti di prova e limitatamente alla durata di esse ».

I tre emendamenti proposti dal deputato Papa e cioè:

Al punto 28) dopo la parola: « possibilità » aggiungere le altre: « da parte del giudice istruttore ».

Al punto 28) dopo le parole: « elementi di colpevolezza » aggiungere le altre: « limitatamente ai casi specificatamente previsti dalla legge ».

*Al punto 28) sopprimere le parole:
« del pubblico ministero »,*

data l'assenza del proponente e non venendo fatti propri da alcun deputato li dichiaro decaduti.

Do lettura dell'emendamento presentato dai deputati Sabadini, Benedetti ed altri:

Sostituire il punto 28) con il seguente:

« previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale, a carico di colui che è imputato di un delitto, per comprovate e motivate ragioni di pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale nel contraddittorio delle parti e con pubblicità.

Previsione che nei casi di adozione di misure coercitive della libertà personale, l'eventuale rinvio a giudizio sia effettuato nel termine perentorio di giorni trenta.

Disciplina dell'istituto della scarcerazione preventiva, come garanzia costituzionale della libertà personale, sopravvivente alla fase processuale ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento proposto dal relatore Valiante con la modifica al secondo comma annunciata dallo stesso proponente:

Sostituire il punto 28) con il seguente:

« previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento Riz:

Alla fine del punto 28) aggiungere le seguenti parole:

« escluso però ogni provvedimento di misura coatta ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pertanto il punto 28) rimane formulato secondo il testo dell'emendamento Valiante, testè approvato.

Passiamo al punto 29) del testo del disegno di legge. Ne do lettura:

« potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrano le stesse ragioni di cui al numero precedente ».

A questo punto 29) non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il punto 29) rimane quindi approvato nella formula del testo originario del disegno di legge.

Rinvio, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,45.